



PROVINCIA DI PIACENZA

**CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA
triennio 2024-2026**

sottoscritto in data 18/12/2024

tra

- la Delegazione trattante di parte datoriale, nella persona di Vittorio Silva, Presidente della Delegazione,
- la Delegazione trattante di parte sindacale, nelle persone di:
 - ~~X~~ Alberto Gorra – C.G.I.L. - F.P.;
 - ~~X~~ Mattia Rizzi – C.I.S.L. - F.P.;
 - ~~X~~ Gianmaria Pighi – U.I.L. - F.P.L.;

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'AREA DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (TRIENNIO NORMATIVO 2024-2026)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riferimento al CCNL 16/07/2024 (di seguito CCNL), demandano a tale livello di contrattazione.

2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riferimento all'art.35 del CCNL, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale dirigente in servizio presso la Provincia con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo in relazione agli istituti e alle materie qui disciplinati.

Art. 3 Durata

1. Il presente CCI ha durata triennale dal 01.01.2024 – 31.12.2026 mentre con cadenza annuale sono negoziati i criteri di ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

2. Il presente CCI mantiene la sua efficacia, rinnovandosi di anno in anno, fino alla stipula del successivo accordo tra le parti, a meno che non intervengano norme di legge o di contratto nazionale contrastanti, in tutto o in parte, con quanto definito nella presente sede negoziale ovvero non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

Art. 4 Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa tecnologica e di riforma della Pubblica Amministrazione.
- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro;

- si promuovono modalità di lavoro che consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare;

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- la partecipazione, che a sua volta si articola in informazione, confronto e organismi paritetici, in caso di amministrazioni pubbliche con almeno 6 unità di personale destinatario del CCNL;

- la contrattazione integrativa.

4. Per la definizione dei modelli relazionali si rinvia ai corrispondenti articoli del CCNL, precisato che:

a) la trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi deve avvenire mediante inoltro in posta elettronica alle caselle ufficiali dei soggetti sindacali di cui all'art.7, comma 2, del CCNL

b) relativamente alle materie di cui all'art.6 del D.lgs 165/2001, oggetto di mera informazione preventiva, e alle materie oggetto di contrattazione integrativa, la trasmissione dei dati e degli elementi conoscitivi deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi antecedenti rispettivamente l'eventuale adozione dei relativi atti e la data di convocazione dell'incontro;

c) il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al precedente punto a) degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente; l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione, e anche in tale ipotesi, le parti si incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l'amministrazione può procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.

Art. 5 – Criteri per la ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

Le parti si danno reciprocamente atto che i criteri di riparto tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato verranno definiti con separati accordi annuali.

Art. 6 – Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. La parte di fondo destinata alla retribuzione di risultato viene ripartita in modo proporzionale alle retribuzioni di posizione riconosciute e verrà erogata sulla base del sistema di valutazione al tempo vigente.

Art. 7 Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato (art. 23 CCNL)

1. In relazione all'art.23, comma 2, del CCNL, viene definita nel 30% la percentuale di incremento della retribuzione di risultato per i dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in quanto inseriti nella fascia che prevede l'erogazione del 100% della retribuzione di risultato.
2. In relazione all'art.23, comma 4, del CCNL, viene definita in due unità la quota massima di dirigenti valutati cui viene attribuito il valore di risultato di cui al comma precedente.
3. In caso di parità di punteggio, l'incremento viene riconosciuto secondo i seguenti criteri da applicarsi nell'ordine riportato: non essere risultato destinatario dell'incremento nell'anno precedente, maggiore anzianità nella categoria dirigenziale, maggiore anzianità nell'ente.
4. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica qualora il numero dei dirigenti in servizio non sia superiore a 5 per l'intera durata dell'anno, ferma restando in ogni caso l'attribuzione selettiva, secondo il sistema vigente di valutazione, delle risorse destinate a retribuzione di risultato.

Art. 8 Incarico ad interim (art.40 CCNL) e affidamento di specifici incarichi (art.35, comma 1, lett.c, CCNL)

1. Per lo svolgimento di incarichi ad interim, formalmente affidati, viene riconosciuto a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale.
2. Quanto previsto al comma 1 trova applicazione anche nel caso di affidamento di una pluralità di incarichi ad interim.
3. La medesima disciplina si applica anche in caso di conferimento al Segretario Generale di incarichi di responsabilità di struttura ad interim.

Art. 9 Clausola di salvaguardia economica (art.31 CCNL 17/12/2020)

1. Nel caso di revoca dell'incarico dirigenziale in corso a seguito di processi di riorganizzazione, al dirigente, al quale sia attribuito un incarico con retribuzione di posizione inferiore rispetto a quella connessa al precedente incarico, viene riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che gli consenta di conseguire inizialmente un complessivo valore di retribuzione pari al 100% di quella connessa al precedente incarico.
2. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto fino alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

Art. 10 Trattamento economico del personale in distacco sindacale (art.44 CCNL)

1. L'elemento di garanzia della retribuzione viene fissato nel 60% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio precedente l'attivazione del distacco.
2. L'elemento di garanzia sarà per intero erogato mensilmente nel rispetto, comunque, del tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato aventi le medesime caratteristiche.

Art. 11 Individuazione posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero (art.35, comma 1, lett.f) CCNL)

1. Le parti individuano le seguenti posizioni dirigenziali, i cui titolari sono esonerati dallo sciopero:

- Dirigente del servizio competente alla gestione delle risorse umane limitatamente agli adempimenti riguardanti l'erogazione delle retribuzioni e degli assegni con funzione di sostentamento nonché la compilazione e il controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali nei giorni compresi tra il 10 e il 20 di ogni mese;
- Dirigente del servizio competente alla gestione dell'edilizia scolastica e agli immobili provinciali limitatamente alle attività attinenti alla custodia/sorveglianza dei cantieri e dei fabbricati nonché alle misure di salvaguardia della tutela fisica dei cittadini;
- Dirigente del servizio competente alle Infrastrutture stradali limitatamente alle attività attinenti alla manutenzione della rete stradale, alla custodia/sorveglianza dei cantieri nonché alle misure di salvaguardia della tutela fisica dei cittadini oltre che allo sgombero neve.
- Dirigente del servizio Affari generali, con riguardo solo agli adempimenti elettorali;
- Comandante e Dirigenti competenti in materia di vigilanza della Polizia Locale, per quanto attiene alle attività strettamente connesse ad esigenze di ordine pubblico

Oltre ai casi anzidetti, qualora l'assenza di un dirigente pregiudichi la continuità delle prestazioni indispensabili, riconducibili ad un servizio essenziale, il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario generale, può disporre, secondo la gravità e la necessità del caso, che il dirigente interessato garantisca la propria reperibilità e che sia, pertanto, esonerato dallo sciopero.

Art. 12 Welfare integrativo

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del CCNL, si danno reciprocamente atto della necessità di valutare l'applicazione dell'istituto del welfare alla dirigenza entro sei mesi dalla definitiva sottoscrizione del presente CCI, una volta effettuati i dovuti approfondimenti sulla materia, onde individuare per il futuro le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.

ART. 13 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali.

In accordo e con la collaborazione della Direzione Generale, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli

ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni che prevedono situazioni di rischio specifico.

Art. 14 Norma finale

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dal corrente esercizio 2024.
2. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto e, in ogni caso, dal corrente anno 2024.

DELEGAZIONE TRATTANTE DATORIALE

Il Presidente

F.to Vittorio Silva

DELEGAZIONE TRATTANTE SINDACALE

C.G.I.L.

F.to Alberto Gorra

C.I.S.L.

F.to Mattia Rizzi

U.I.L.

F.to Gianmaria Pighi